



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE(GE)

COMANDO POLIZIA LOCALE

P.za Mazzini, 46-16038 Santa Margherita Ligure(GE) P.I.00172160996

Tel.n.0185 /205450 fax n. 0185/286981

<http://www.comunesml.it>

R.G.O. N. 283

ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

REGOLAMENTAZIONE ZONE CARICO/SCARICO MERCI

IL DIRIGENTE

Considerato che l'attività di controllo degli stalli di sosta riservati ad operazioni di carico scarico merci risulta assai difficoltosa in quanto non sufficientemente regolata sotto il profilo temporale e non sempre oggettivamente percettibile in considerazione delle tipologie di veicoli utilizzati;

che il centro storico di Santa Margherita Ligure, conservato nei propri caratteri tradizionali fatto di arterie viarie non particolarmente agevoli da un punto di vista carrabile, risulta sostanzialmente privo di aree facilmente utilizzabili da autocarri e/o motocarri adibiti al trasporto merci;

che inoltre l'ampliarsi delle zone di rispetto (Aree pedonali e ZTL), coincidenti con il centro vitale e commerciale della città impone una particolare attenzione nel regolamentare le modalità di utilizzo delle aree eventualmente destinate alla sosta temporanea per il carico scarico delle merci, anche in considerazione dell'entità del flusso di veicoli deputato ai rifornimenti commerciali;

che dunque si ritiene essenziale riservare tali zone ai veicoli merci, essenzialmente di categoria N (veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno 4 ruote) e ai motoveicoli stabilmente destinati al trasporto di cose;

che una tale disciplina, agevolando i veicoli di maggiori dimensioni o comunque destinati stabilmente al trasporto merci, giova alla fluidità del traffico altrimenti compromessa da eventuali soste irregolari in particolare quando si tratti di autocarri;

ritenuto evitare l'uso indiscriminato degli stalli carico/scarico merci da parte di coloro che non ne hanno titolo a discapito dei mezzi a ciò specificatamente destinati, sovente di dimensioni ingombranti, i quali si trovano a dover operare intralciando, di fatto, la libera circolazione;

considerato provvedere ad una diversa regolamentazione delle aree di che trattasi onde garantire una maggiore fluidità del traffico e sicurezza della circolazione;

richiamati gli artt. 48 e 107 del D.L.vo 18/08/2000, n° 267, i quali definiscono le competenze della Giunta Comunale e della Dirigenza;

atteso che il progetto di modifica della disciplina di che trattasi è stato visionato dalla On.le Giunta Comunale nella seduta del 24.10.2012 ed approvato dall'esecutivo;

condivisa pertanto l'utilità di un provvedimento inteso a soddisfare le esigenze di cui in premessa che garantisce altresì la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale;

viste e richiamate le ordinanze n. 136/2008, n. 244/2008 e n. 167/2001 con le quali si era provveduto a regolamentare il carico-scarico merci in particolari zone della città;

ritenuto utile riassumere in un unico provvedimento la disciplina di che trattasi;

visti gli artt. 7 comma 1 lett.a), 7 comma 1 lett g), 157 commi 6 e 7 e 158 comma 2 lett e) e c. 6 del D.Lvo 30.04.1992, n. 285 ess.mm.ii :

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, dalle ore 7,00 data del presente provvedimento, sono in vigore le seguenti misure di disciplina della circolazione e sosta veicolare:

- a) **le zone disciplinate da specifica e regolamentare segnaletica quali zone carico-scarico operano dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 di tutti i giorni feriali;**
- b) **nelle zone di cui al precedente punto a) è istituito il divieto di sosta dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 di tutti i giorni feriali per tutti i veicoli eccetto quelli espressamente omologati e destinati al trasporto delle merci;**
- c) **in tutte le zone di cui al precedente punto 1., vige l'obbligo di effettuare le operazioni di carico-scarico merci entro il termine massimo di minuti 30 (trenta), segnalando l'orario di inizio operazioni con disco orario;**

Discipline particolari:

- d) **è confermato il punto 2) dell'ordinanza n.136/2008 con il quale venivano individuati in via della Vittoria aree di sosta riservate ad operatori commerciali del centro storico specificatamente autorizzati, dalle ore 08,00 alle ore 20.00 di ogni giorno, festivi compresi.**
- e) **È confermato il punto 1) capoverso 3) dell'ordinanza n. 244/2008 con il quale venivano individuati in via Costasecca due stalli di sosta per carico scarico merci riservati, dalle ore 08.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, agli operatori commerciali di via Cairoli, muniti di contrassegno;**
- f) **È confermata la regolamentazione, di cui all'ordinanza n. 167 in data 29.7.2011, relativa all'area di parcheggio in opera in via Bottaro, altezza pescheria Bardi, con riserva della stessa alla sosta dei veicoli merci – come indicati al precedente punto b), dalle ore 07.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, festivi compresi; la sosta nella medesima area è riservata alle autovetture dalle ore 13.00 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 alle ore 07.00 di tutti i giorni, festivi compresi.**
- g) **Sono abrogate tutte le discipline relative alle zone carico-scarico merci eventualmente in contrasto con la presente regolamentazione.**

DISPONE

che il Servizio Segnaletica provveda all'aggiornamento della segnaletica prevista dal Codice della Strada.

Che la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine provvedano al rispetto e a far rispettare la presente ordinanza.

AVVERTE

Che:

ai sensi degli artt. 3, comma 4, e 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area di Staff 1 – Polizia Urbana e controllo del Territorio.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

In applicazione del D. Lgs. 9 luglio 2010 n. 104 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Genova o in alternativa entro 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del d. P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Santa Margherita Ligure, 5 NOV. 2012



IL DIRIGENTE
(Dott. Mauro MUSSI)